



Comune di Battifollo

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. con riferimento alla situazione al 31/12/2022. Determinazioni.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala del Consiglio presso il Comune, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ODASSO Giovanni Secondo - Presidente	Sì
2. ODASSO Sergio - Consigliere	Sì
3. RUFFINO Amalia - Consigliere	Sì
4. UBERTI Bruno - Consigliere	Sì
5. BARBERIS Ivano - Consigliere	Sì
6. CANAVESE Lorenzo - Consigliere	Giust.
7. SCIRELLI Andrea - Consigliere	No
8. BARBERIS LAURA - Consigliere	Sì
9. GIAMELLO Silvano - Consigliere	No
10. BARBERIS Emilio - Consigliere	Sì
11. ODELLO Franco - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dott. GERVASI Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ODASSO Giovanni Secondo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che alle ore 21,08 è entrato in sala il Consigliere Comunale Sig. Scirelli Andrea e che gli Amministratori presenti all'odierno Consiglio sono passati da 7 a 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 19.08.2016 n°. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 07.08.2015 n°. 124 e costituente il nuovo " Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica " (T.U.S.P.), come integrato dal D.Lgs. 16.06.2017 n°. 100, ha previsto per le Pubbliche Amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 l'effettuazione ogni anno, entro il 31 dicembre, di una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, individuando quelle da alienare o nei cui riguardi procedere all'adozione delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2;
- che la ricognizione è da effettuarsi per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. La struttura di Monitoraggio del MEF, ex articolo 15 del TUSP, d'intesa con la Corte dei Conti il 20 novembre 2019 ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze " [Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche](#) " (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014");
- che in riferimento all'anno 2023, le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti della normativa suddetta, hanno l'obbligo di procedere, entro il 31 dicembre 2023, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in società al 31 dicembre 2022, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, nonché all'approvazione di una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022;
- che gli atti adottati nel corso del 2023 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014 n°. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n°. 114, ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del " [Portale Tesoro](#) ", ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n°. 175/2016;

TENUTO CONTO:

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche " *non possono, direttamente o indirettamente, costituire [società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società](#) ";*
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P., nei limiti di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

"a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la*

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- che, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni " *in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato* ";
- che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui ai sopra citati commi 1, 2 e 3, dell'art. 4 del T.U.S.P.;
 - 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. e, quindi, per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - 3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., ossia: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui al sopra richiamato art. 4 del T.U.S.P.; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di

funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n°. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. n°. 148/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
 - a) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n°. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il re-quisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO:

- che le disposizioni del suddetto " Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica " devono essere applicate avendo riguardo:
 - all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
 - alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
 - al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il suddetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice Civile;

RICHIAMATO, per quanto di competenza del Comune di Battifollo, il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23.12.2014 n°.

190, con deliberazione della Giunta Comunale n°. 22 in data 30/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

RILEVATO che il Comune di Battifollo:

- ha proceduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 24 in data 28/09/2017, ad una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii.;
- ha proceduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 30 in data 28/12/2018, ad una revisione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii.;
- ha proceduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 30 in data 28/12/2019, ad una revisione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii.;
- ha proceduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 21 in data 31/12/2020, ad una revisione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii.;
- ha proceduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 25 in data 23/12/2021, ad una revisione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii.;
- ha proceduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 18 in data 23/12/2022, ad una revisione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii.;

STANTE LA NECESSITA', per quanto di competenza del Consiglio del Comune di Battifollo riunito in data odierna, di adottare, entro la scadenza del 31 dicembre 2023, a norma degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii. i provvedimenti occorrenti in materia di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente in società a totale o parziale partecipazione pubblica alla data del 31 dicembre 2022;

OSSERVATO che le partecipazioni detenute dal Comune di Battifollo in società a totale o parziale partecipazione pubblica al 31 dicembre 2022 risultano essere le seguenti:

N°	SOCIETA' DI CAPITALI	OGGETTO SOCIALE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA POSSEDUTA
1	SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE (S.M.A.) SOC. CONS.LE A R.L. - C.F. 03791600046 - Sede legale Mondovi (CN) P.zza S. Maria Maggiore n°. 10 Partecipazione diretta	Gestione dei cespiti immobiliari strumentali e/o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, degli assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, come indicati nell'atto di scissione parziale da A.C.E.M. (Azienda Consortile Ecologica del Monregalese) ed identificati dal relativo progetto, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.C.E.M. con deliberazione n°. 73 in data 27.06.2018 e dal Comune di Battifollo con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 19 in data 30/07/2018, nonché gestione dei contratti di servizio relativi ai cespiti immobiliari succitati ed esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, della gestione di servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) costruzione e gestione anche per conto di terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, discariche comprese; b) bonifica delle aree da sostanze contaminanti. Compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; assunzione partecipazioni, anche azionarie, in altre società, o imprese che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio: stipula mutui, concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli e fidejussioni a favore e nell'interesse dei soci consorziati e di terzi, escluso comunque l'esercizio di attività bancaria ed assicurativa.	€ 100.000,00	0,23820%
2	FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - C.F. 02823950049 - Sede c/o MIAC S.C.P.A. Via Bra n°. 77 - Frazione Ronchi - Cuneo (CN) - Partecipazione diretta	La Società FINGRANDA S.p.A. è stata costituita nel 2001 quale strumento finalizzato a promuovere lo sviluppo della comunità della Provincia di Cuneo, operando con criteri di economicità nel quadro della programmazione nazionale, regionale, provinciale e locale. I settori di intervento sono principalmente Innovazione - Energia ed Ambiente - Turismo - Logistica e Trasporti - Agroindustria. In data 31 luglio 2018 l'Assemblea Straordinaria di FINGRANDA S.p.A. ha deliberato lo scioglimento anticipato della Società, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, punto 6), del Codice Civile, e la relativa messa in liquidazione con decorrenza immediata, provvedendo immantinente alla nomina di un liquidatore.	€ 2.662.506,76	0,006%

EVIDENZIATO, in relazione alla partecipazione diretta detenuta dal Comune di Battifollo nella SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE (S.M.A.) SOC. CONS.LE A R.L., quanto segue:

- che, riguardo alla conformità della partecipata in questione ai parametri fissati dal T.U.S.P., in riferimento alla ricognizione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 18 in data 23.12.2022, relativa alle società partecipate dal Comune di Battifollo alla data del 31.12.2021, erano emerse le situazioni di criticità appresso indicate:
 - mancata previsione della disposizione statutaria in riferimento ai limiti sul fatturato, stabilita dall'art. 16, comma 3, del T.U.S.P., secondo il quale gli statuti delle società in house " *devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci* "; tale criticità risultava, comunque, non rientrante nelle fattispecie di cui all'art.

20, comma 2, del T.U.S.P. e, pertanto, non comportante l'adozione di uno specifico piano di riassetto;

- presenza di un numero di amministratori pari a 5 e di un numero di dipendenti pari a 4 + 1 collaboratore (dato riportato nell'esposizione del bilancio 2021); in riferimento a tale situazione di criticità, comportante, ai sensi all'art. 20, comma 2, lett. b), del T.U.S.P., l'adozione di apposito piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione della partecipazione in società risultanti prive di dipendenti od aventi un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, la S.M.A., dopo avere fornito a dicembre 2021 un'interpretazione, asseverata da un esperto in consulenza del lavoro, sulla base della quale si riteneva non sussistente la fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett b), T.U.S.P., in quanto la pianta organica della S.M.A prevedeva n°. 05 unità di personale, di cui, al tempo, n°. 04 assunti a tempo indeterminato mediante selezione pubblica e n°. 01 posto ricoperto con un lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nella relazione asseverata dal consulente del lavoro FILIPPI rag. Nicola, si asseriva che dovesse ritenersi individuato e conteggiato alla stregua di un lavoratore dipendente, con la conseguenza che il numero degli amministratori era da considerarsi pari a quello dei dipendenti, provvedeva, nell'ambito della documentazione fatta pervenire, per quanto di competenza, ai fini della revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Battifollo alla data del 31 dicembre 2021, a cura, riguardo agli Amministratori, che il Consiglio di Amministrazione della S.M.A. era composto da n°. 5 Amministratori e, riguardo al personale dipendente, l'avvenuta modifica, con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 27.10.2022, della pianta organica della S.M.A. nonché che era in corso una selezione pubblica, che sarebbe terminata presumibilmente entro dicembre 2022, per incrementare il numero dei dipendenti a 5 dipendenti + 1 collaboratore;
- che il Comune di Battifollo, in conseguenza delle situazioni di criticità emerse riguardo alla S.M.A. in sede di revisione ordinaria delle società partecipate dall'Ente alla data del 31.12.2021, addiveniva, con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 18 in data 23.12.2022, all'assunzione delle seguenti determinazioni:
 - attivazione. nei confronti della S.M.A., di un piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., disponendo un'attività di monitoraggio, avente come termine il 31.12.2023, volta a verificare l'adozione da parte della Società summenzionata, entro la predetta scadenza, di provvedimenti di adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii. (cd. " Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ");
 - mantenimento della partecipazione, nonostante il mancato rispetto di alcuni parametri come sopra esplicitato, trattandosi di società strumentale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, degli assimilabili agli urbani e speciali ed indispensabile in rapporto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché funzionale per la gestione delle proprietà immobiliari e degli impianti tecnologici afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, oltre che per la gestione dei contratti collegati in corso di esecuzione (art. 4, commi 1 e 2, lett. a), T.U.S.P.);
- che, in base all'istruttoria svolta dagli Uffici Comunali competenti tenendo conto della documentazione fatta pervenire dalla SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE (S.M.A.) SOC. CONS.LE A R.L. in sede di ricognizione periodica delle società partecipate

dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022 ed acquisita agli atti dell'Ente, risultano essere stati effettuati dalla Società predetta, entro la scadenza del termine del 31.12.2023 previsto dal piano di razionalizzazione attivato dal Comune di Battifollo nell'ambito della revisione periodica, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 18 in data 23.12.2022, relativa alle società partecipate alla data del 31.12.2021, interventi correttivi riguardo alle situazioni di criticità precedentemente rilevate, essendosi riscontrato quanto segue:

- presenza di un numero di amministratori pari a 5 e di un numero di dipendenti pari a 5 + 1 collaboratore (dato riportato nell'esposizione del bilancio 2022), per cui, rispetto all'anno precedente, risulta osservato l'art. 20, comma 2, lett. b), del T.U.S.P.;
- approvazione da parte della SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE (S.M.A.) SOC. CONS.LE A R.L., in occasione dell'Assemblea dei Soci S.M.A. tenutasi in data 29.11.2023, di modifiche al proprio Statuto finalizzate a consentire l'affidamento diretto " in house providing " di servizi nell'interesse dei Comuni soci, tra le quali, oltre all'ampliamento dell'oggetto sociale con l'inserimento della previsione che la Società in questione può gestire il servizio di igiene urbana ed ambientale e svolgere l'attività di costruzione e gestione di impianti, discariche e centri di raccolta nonché le attività di committenza cioè l'affidamento, per conto di altri Enti ed Amministrazioni, delle procedure ad evidenza pubblica, compresa la vendita dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, e la previsione che il capitale deve essere detenuto al 100% dagli Enti Pubblici Soci, salva la partecipazione di privati prescritta da norme di legge, si rileva la previsione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti e delle attività affidate dagli Enti Pubblici Soci, per cui, rispetto all'anno precedente, risulta osservato l'art. 16, comma 3, del T.U.S.P.;

OSSERVATO, in relazione alla partecipazione diretta detenuta dal Comune di Battifollo nella Società FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, quanto segue:

- che, in base all'istruttoria svolta dagli Uffici Comunali competenti tenendo conto della documentazione fatta pervenire dalla Società FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in sede di ricognizione periodica delle società partecipate dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022 ed acquisita agli atti dell'Ente, risultano persistenti le ragioni per cui il Comune di Battifollo era addivenuto, da ultimo in riferimento alla rilevazione delle società partecipate alla data del 31.12.2021 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 18 in data 23.12.2022 e prima ancora, in riferimento alle revisioni periodiche precedenti approvate a loro volta con altre apposite e distinte deliberazioni consiliari, alla determinazione di alienare/cedere la propria partecipazione nella Società predetta, trattandosi di società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.), priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b), del T.U.S.P.) e caratterizzata da perdite reiterate (art. 20, comma 2, lett. e), del T.U.S.P.);
- che qualsivoglia operazione di alienazione, da effettuarsi ai sensi degli artt. 10 e 24 del T.U.S.P., o di recesso da parte di soci pubblici e privati di FINGRANDA S.p.A. afferente le partecipazioni detenute in detta Società, con eventuale restituzione del capitale versato, potrà, tuttavia, avere luogo solo al termine della procedura di liquidazione attualmente in corso, stante il fatto che in data 31 luglio 2018 l'Assemblea straordinaria di FINGRANDA S.p.A. aveva deliberato lo scioglimento anticipato della Società, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, punto 6), del Codice Civile, e la relativa messa in liquidazione con decorrenza immediata, provvedendo immantinentemente alla nomina di un liquidatore;

- che da parte della Società FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE è stato segnalato che le operazioni di liquidazione dei cespiti aziendali stanno volgendo al termine e dovrebbero terminare nei primi mesi del 2024;

PROPOSTO di addivenire, nei termini di seguito illustrati e stante l'esito dell'istruttoria svolta dagli Uffici Comunali competenti, all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Battifollo in società a totale o parziale partecipazione pubblica, operata con riferimento alla situazione sussistente alla data del 31 dicembre 2022:

a) mantenimento della quota di partecipazione diretta, pari allo 0,23820% del capitale sociale, posseduta dal Comune di Battifollo nella SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE (S.M.A.) SOC. CONS.LE A R.L., società costituita il 21.12.2018 ma operativa, con inizio attività e relativo bilancio di esercizio, dal 01.01.2020, corrente in Mondovì (CN) Piazza Santa Maria Maggiore n°. 10, trattandosi di società strumentale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, degli assimilabili agli urbani e speciali ed indispensabile in rapporto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché funzionale per la gestione delle proprietà immobiliari e degli impianti tecnologici afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, oltre che per la gestione dei contratti collegati in corso di esecuzione (art. 4, commi 1 e 2, lett. a), T.U.S.P.);

b) alienazione/cessione della partecipazione diretta, pari allo 0,006% del capitale societario, posseduta dal Comune di Battifollo nella Società FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede presso MIAC S.C.P.A. - Via Bra n°. 77 - Frazione Ronchi - Cuneo (CN), trattandosi di società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.), priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b), del T.U.S.P.) e caratterizzata da perdite reiterate (art. 20, comma 2, lett. e), del T.U.S.P.); la Società FINGRANDA S.p.A. era stata costituita nel 2001, con sede legale allora in Cuneo (CN), Via Felice Cavallotti n°. 4, quale strumento finalizzato a promuovere lo sviluppo della comunità della Provincia di Cuneo, operando con criteri di economicità nel quadro della programmazione nazionale, regionale, provinciale e locale e nell'ambito, principalmente, dei settori Innovazione – Energia ed Ambiente – Turismo – Logistica e Trasporti – Agroindustria; in data 31 luglio 2018 l'Assemblea straordinaria di FINGRANDA S.p.A. ha deliberato lo scioglimento anticipato della Società, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, punto 6), del Codice Civile, e la relativa messa in liquidazione con decorrenza immediata, provvedendo immediatamente alla nomina di un liquidatore; nel momento in cui si chiuderà la fase liquidatoria, la summenzionata Società cesserà di esistere ed avrà luogo la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese; qualsivoglia operazione di alienazione, da effettuarsi ai sensi degli artt. 10 e 24 del T.U.S.P., o di recesso da parte di soci pubblici e privati di FINGRANDA S.p.A. afferente le partecipazioni detenute in detta Società, con eventuale restituzione del capitale versato, potrà avere luogo solo al termine della procedura di liquidazione attualmente in corso; da parte della Società FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE è stato segnalato che le operazioni di liquidazione dei cespiti aziendali stanno volgendo al termine e dovrebbero terminare nei primi mesi del 2024;

RITENUTO altresì di procedere, nei termini di cui all'elaborato allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale, all'approvazione delle operazioni di ricognizione delle partecipazioni, unicamente dirette, detenute dal Comune di Battifollo nella SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE (S.M.A.) SOC. CONS.LE A R.L. e nella Società FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, ed all'approvazione della relazione, acclusa al presente provvedimento sotto la lettera B) per formarne a sua volta parte integrante e sostanziale, riguardante lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione stabilite dal Comune di Battifollo, da ultimo in riferimento alla rilevazione delle società partecipate alla data del 31.12.2021 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 18 in data 23.12.2022 e prima ancora, in riferimento alle revisioni

periodiche precedenti oggetto anch'esse di altre apposite e distinte deliberazioni consiliari, nei confronti della Società FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii.;
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile, reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii.;
- il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità tecnico - amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii.;

Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito:

presenti n°. 8;

votanti n°. 8;

astenuti n°. 0;

voti favorevoli n°. 8;

voti contrari n°. 0;

DELIBERA

Di approvare, in base all'istruttoria svolta dagli Uffici Comunali competenti e nelle risultanze illustrate in premessa e riportate nell'elaborato allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale, la revisione periodica delle partecipazioni dirette detenute dal Comune di Battifollo nella SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE (S.M.A.) SOC. CONS.LE A R.L. e nella Società FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE operata con riferimento alla situazione sussistente alla data del 31 dicembre 2022;

Di approvare, contestualmente, nelle risultanze di cui all'apposito elaborato, contrassegnato con la lettera B), allegato anch'esso al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, la relazione predisposta dagli Uffici Comunali competenti in riferimento allo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione stabilite dal Comune di Battifollo, da ultimo in riferimento alla rilevazione delle società partecipate alla data del 31.12.2021 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 18 in data 23.12.2022 e prima ancora, in riferimento alle revisioni periodiche precedenti oggetto anch'esse di altre apposite e distinte deliberazioni consiliari, nei confronti della Società FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

Di inviare, per quanto di competenza, il presente atto deliberativo a tutte le società partecipate dal Comune;

Di demandare al Sindaco, alla Giunta Comunale ed agli Uffici Comunali interessati, di concerto e secondo le rispettive competenze, l'attuazione di quanto disposto con l'assunzione del presente provvedimento;

Di trasmettere l'esito della ricognizione di cui al presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014 n°. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n°. 114, ossia tramite l'applicativo " Partecipazioni " del " [Portale Tesoro](#) ", ferma restando altresì la comunicazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii..

Successivamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, sulla scorta dell'esito della votazione, separata e resa per alzata di mano, che si riporta:

presenti n°. 8;

votanti n°. 8;

astenuti n°. 0;

voti favorevoli n°. 8;

voti contrari n°. 0.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
ODASSO Giovanni Secondo

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
dott. GERVASI Mario

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Battifollo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Patrizia LUCIANO